



Direzione centrale
coordinamento giuridico
Ufficio I Affari giuridici e legislativi

Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

Alla Direzione tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro

Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

e p.c.

*Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali*

*All'INPS
Direzione centrale entrate*

*All'INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo*

Alla Provincia autonoma di Trento

Alla Provincia autonoma di Bolzano

All'Assessorato del lavoro Regione Sicilia

Oggetto: disposizioni della L. n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020.

In data 17 luglio è stata pubblicata in G.U. la L. n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Con la presente nota, facendo seguito alla nota prot. n. 160 del 3 giugno u.s., si forniscono indicazioni relative ad alcune modifiche introdotte con la predetta legge, d'interesse per l'attività dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

➤ **art. 1, comma 2, L. n. 77/2020 – abrogazione del D.L. n. 52/2020**

La disposizione abroga il D.L. n. 52/2020, “assorbendo” al suo interno le disposizioni in materia di trattamento di integrazione salariale, di proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge.

In particolare, in materia di ammortizzatori sociali disciplinati dagli artt. da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020, si confermano le modifiche introdotte agli artt. da 68 a 71 del D.L. n. 34/2020 ora convertito. In proposito si fa rinvio alla circolare INPS n. 84 del 10 luglio u.s.

In relazione alle modifiche apportate al D.L. n. 34/2020 si evidenziano i seguenti articoli già presenti o di nuova introduzione nel testo dello stesso decreto legge.

➤ **art. 43 bis (Contratto di rete con causale di solidarietà)**

Tale disposizione ha aggiunto all’art. 3 del D.L. n. 5/2009 (conv. da L. n. 33/2009), i commi dal 4 *sexies* al 4 *octies* che disciplinano la **possibilità di stipulare un contratto di rete per favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese appartenenti alle filiere che si sono trovate in particolare difficoltà economica a causa dello stato di crisi o di emergenza** dichiarati con provvedimento delle autorità competenti.

Pertanto, le imprese che stipulano il contratto di rete per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le partecipanti potranno ricorrere agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell’art. 30, comma 4 ter, del D.Lgs. n. 276/2003, per perseguire le seguenti finalità:

- impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono **a rischio di perdita del posto di lavoro;**
- inserimento di persone **che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa;**
- assunzione di figure professionali **necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.**

La normativa introdotta deroga inoltre alle disposizioni generali in ordine all’obbligo di pubblicità previsto dal comma 4 *quater* (obbligo di iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti). **Tale obbligo viene assolto mediante sottoscrizione del contratto**, in deroga alle modalità previste dal comma 4 *ter* del citato art. 3, ai sensi dell’art. 24 del CAD, “*con l’assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori*”.

Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità di comunicazione, a cura dell’impresa referente, necessarie per dare attuazione alla codatorialità.

Per ogni altro aspetto di disciplina trova applicazione quanto già previsto dall’art. 3 del D.L. n. 5/2009.

➤ **art. 67 bis (Inserimento al lavoro dei care leavers)**

La disposizione prevede che la quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2, della L. n. 68/1999 – ossia la quota attribuita in favore di orfani, coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ecc. – è attribuita anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

➤ **art. 80 (Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo)**

In sede di conversione dell'art. 80 – che ha modificato l'art. 46 del D.L. n. 18/2020 (conv. da L. n. 27/2020, cfr. in proposito nota INL n. 160 del 3 giugno u.s.) – è stato aggiunto un ulteriore comma 1 bis.

In particolare, il citato comma stabilisce che, fino al 17 agosto 2020 e con riferimento alla procedura prevista dall'art. 47, comma 2, L. n. 428/1990 in materia di trasferimenti di azienda o di parte di essa ai sensi dell'art. 2112 c.c. in cui siano occupati più di 15 dipendenti, laddove non sia raggiunto un accordo in sede sindacale, la durata della relativa procedura non può essere inferiore a 45 giorni (il comma 2 dell'art. 47 citato prevede invece che *“la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo”*).

➤ **art. 80 bis (Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)**

L'art. 80 bis, introdotto dalla legge di conversione, ha ad oggetto l'interpretazione autentica del comma 3 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2015.

Come noto, nelle ipotesi di somministrazione irregolare previste dal medesimo art. 38, comma 2, la costituzione del rapporto di lavoro in capo al soggetto che utilizza la prestazione lavorativa comporta che *“tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata”* (comma 3 primo periodo).

Inoltre, *“tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione”* (comma 3 secondo periodo).

L'art. 80 bis interviene proprio su tale ultima disposizione stabilendo che la stessa *“si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro **non è compreso il licenziamento**”*. **Ne consegue che non può ritenersi compiuto né imputato in capo all'utilizzatore l'eventuale licenziamento effettuato dal somministratore**; pertanto, ove lo stesso sia intervenuto, non produrrà effetti nei confronti del lavoratore il cui rapporto di lavoro è costituito con l'utilizzatore.

➤ **art. 81 (Modifiche all'art. 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)**

In sede di conversione, è stato soppresso il comma dell'art. 81 del D.L. n. 34/2020 che aveva introdotto una eccezione per il DURC alla regola generale dell'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (conv. da L. n.

27/2020) ai sensi del quale *“tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”*.

Pertanto, anche i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza nel predetto periodo rientrano nella disciplina generale dettata dal citato art. 103.

➤ **art. 93 (Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato)**

In sede di conversione è stato inserito il comma 1 bis all'art. 93 del D.L. n. 34/2020 (cfr. INL nota. prot. n. 160/2020), secondo cui *“il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

Il regime di proroga automatica previsto dalla disposizione riguarda i contratti di apprendistato di cui agli artt. 43 e 45 del D.Lgs. n. 81/2015 con esclusione pertanto dell'apprendistato professionalizzante, nonché i contratti a termine anche in regime di somministrazione.

Sulla disposizione si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche in ragione delle ricadute che determina in particolare sulla restante disciplina in materia di contratti a tempo determinato.

➤ **art. 103 (Emersione di rapporti di lavoro)**

In sede di conversione il termine di scadenza per la presentazione dell'istanza di emersione è stato differito dal 15 luglio al **15 agosto**.

➤ **art. 203 (Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo)**

In sede di conversione del D.L. n. 34/2020 **non è stato modificato** il contenuto dell'art. 203 che impone ai *“vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano”* e che sono assoggettate a concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa di settore, l'applicazione di *“trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”*, al personale con base di servizio (determinata ai sensi della normativa eurounitaria) in Italia.

Il comma 2 della disposizione generalizza poi il rispetto dei minimi retributivi dettati dai CCNL c.d. leader nei confronti del *“personale dipendente di terzi ed utilizzato per lo svolgimento delle proprie attività dai vettori aerei e dalle imprese di cui al medesimo comma 1”*.

Il rispetto dell'obbligo è presidiato da una serie di sanzioni: in primo luogo, quella della *“revoca delle concessioni, autorizzazioni e certificazioni ad essi rilasciate dall'autorità amministrativa italiana”* in mancanza della comunicazione all'ENAC relativa alla ottemperanza ai citati agli obblighi (art. 203, comma 3).

Inoltre, si prevede che le domande dirette ad ottenere il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o certificazioni in questione devono recare, a pena di improcedibilità, la comunicazione all'ENAC dell'impegno a garantire al personale i predetti trattamenti economici (art. 203, comma 4).

Per gli operatori muniti di “*concessioni, autorizzazioni e certificazioni non rilasciate dall'autorità amministrativa italiana*” per i quali non può trovare applicazione la sanzione della revoca del titolo abilitativo, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro da parte dell'ENAC (art. 203, comma 5).

Sempre a tal fine, si richiama anche l'art. 198 del D.L. n. 34/2020 che impone agli operatori nazionali il rispetto di “*trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale*” per ammetterli ai finanziamenti del fondo previsto per indennizzare i danni subiti dal settore aereo in seguito all'emergenza Covid-19. L'applicazione di tale ultima disposizione è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea e all'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, volto a disciplinarne l'applicazione anche in relazione alle modalità di recupero dei contributi riconosciuti ai vettori che non abbiano osservato tale prescrizione.

➤ **art. 221 (Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e disposizioni in materia di processo civile e penale)**

L'art. 221 aveva già apportato una modifica all'art. 83 del D.L. n. 18/2020 (come conv. da L. n. 27/2020) – in relazione al quale si fa rinvio alla nota n. 2465 del 7 aprile u.s. – stabilendo che “*per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale*”, ossia il termine per proporre querela. Ora all'art. 221 **sono stati inseriti i commi dal 3 al 10 riguardanti l'organizzazione e la gestione delle udienze fino al 31 ottobre**. Di seguito si riportano, in sintesi, i passaggi di maggiore interesse:

- negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti introduttivi del giudizio (art. 16 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 179/2012 conv. da L. n. 221/2012), **sono depositati esclusivamente con le “modalità telematiche” previste dal comma 1 del medesimo articolo;**

- il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti **siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni**. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'art. 181 c.p.c. che disciplina la “*mancata comparizione delle parti*”;

- la partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, **mediante collegamenti audiovisivi a distanza**, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza

deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

- il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, **si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza** individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

- in luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'art. 193 c.p.c., il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, **presti giuramento con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.**

In considerazione del più esteso utilizzo dei servizi del processo civile telematico anche per la trattazione delle udienze mediante scambio di note scritte, si segnala l'importanza della partecipazione dei responsabili di processo alla giornata formativa del 10 settembre p.v.

IL DIRETTORE CENTRALE

Daniilo PAPA